



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" - Invito alla presentazione dei progetti campagna 2016/2017. Modalità operative e procedurali per l'attuazione del Decreto Ministeriale n.32072 del 18 aprile 2016.

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante "Organizzazione comune dei mercati agricoli" che ha abrogato e sostituito il Regolamento (CE) 1234/07 del 22 ottobre 2007;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO il Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016, relativo a “OCM Vino – Modalità attuative della misura «Promozione sui mercati dei Paesi terzi»;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 96669 del 28 dicembre 2016, recante modifiche al Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016 recante “OCM Vino – Misura Promozione sui mercati dei Paesi terzi – Invito alla presentazione dei progetti campagna 2016/2017. Modalità operative e procedurali per l’attuazione del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016”;

CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale n. 96669 del 28 dicembre 2016 sopracitato ha previsto la possibilità di destinare le eventuali risorse disponibili, con specifici provvedimenti delle Autorità competenti, ad un nuovo invito alla presentazione di progetti che definirà termini, modalità operative e procedurali;

CONSIDERATO che, a seguito delle procedure di cui al Decreto Direttoriale n. 43478 del 25 maggio 2016, risultano disponibili risorse per complessivi euro 13.266.313,74 per la realizzazione di progetti di promozione nazionali a valere sull’anno fiscale 2016/2017;

D E C R E T A

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applica per le definizioni quanto riportato all’art. 2 del Decreto Ministeriale n. 32072 del 18 aprile 2016, di seguito “Decreto”, per l’identificazione dei soggetti beneficiari quanto riportato all’art. 3 del Decreto e per l’individuazione dei prodotti oggetto di promozione quanto riportato all’art. 5 del Decreto.

Art. 2

(Presentazione dei progetti)

1. I progetti relativi alla campagna 2016/2017, a valere sui fondi di quota nazionale, devono pervenire, **pena l’esclusione**, tramite corriere espresso o raccomandata o a mano, in plico chiuso e sigillato, timbrato e firmato dal legale rappresentante su tutti i lembi, con l’indicazione del mittente e della seguente dicitura: “NON APRIRE – PROPOSTA PROGETTO PROMOZIONE DEL VINO SUI MERCATI DEI PAESI TERZI – REGOLAMENTO (CE) N. 1308/13 DEL CONSIGLIO – ANNUALITA’ 2016/2017”, entro e non oltre le ore 13.00 del 30/01/2017 al seguente indirizzo:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Ufficio accettazione corrispondenza Via XX Settembre n. 20 – 00187 ROMA.

2. Qualora le Regioni stabiliscano di destinare eventuali risorse che si sono rese disponibili per la misura “*Promozione sui mercati dei Paesi terzi*” alla predisposizione di un nuovo invito, a valere sui propri fondi per l’annualità 2016/2017, indicano gli indirizzi degli uffici competenti a cui i progetti devono pervenire, **pena l’esclusione**. I termini di presentazione nonché le modalità di trasmissione dei progetti sono indicati negli inviti pubblicati dalle Regioni.
3. Nel plico sono inserite, **pena l’esclusione**, due buste contrassegnate rispettivamente dalle seguenti diciture:
 - a) “**Busta n. 1: documentazione amministrativa**”, che contiene la documentazione di cui al successivo art. 3, comma 1, del presente Decreto;
 - b) “**Busta n. 2: documentazione tecnica**”, che contiene la documentazione di cui al successivo art. 3, comma 2, del presente Decreto.
4. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.
5. Non possono essere presentati progetti per la medesima annualità e per il medesimo paese/mercato-bersaglio.
6. I soggetti non possono partecipare a più di un raggruppamento, associazione, consorzio comunque denominato di cui alle lettere g), h), i) dell’art. 3, comma 1 del Decreto in relazione a progetti presentati per la medesima annualità e per il medesimo paese/mercato-bersaglio.

Art. 3

(Documentazione)

1. La “busta n. 1: documentazione amministrativa” contiene:
 - a) Le dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati A, B, C, D, E;
 - b) La delibera del Consiglio di Amministrazione o di altro organo di gestione equivalente, in originale o in copia redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che autorizza il legale rappresentante alla presentazione dei progetti;
 - c) L’impegno a costituirsi in associazioni anche temporanee di impresa e di scopo, sottoscritto da tutti i componenti, qualora si tratti di soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. g) del Decreto.

In caso di incompletezza o irregolarità della documentazione di cui sopra, le autorità competenti assegnano al proponente un termine non superiore a dieci giorni perché sia resa, integrata o regolarizzata la documentazione. Decorso inutilmente il termine di regolarizzazione, il proponente è escluso dalla procedura.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

2. La “busta n. 2: documentazione tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, la descrizione della proposta progettuale redatta in conformità alle indicazioni di cui all'allegato F.
3. I documenti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, devono pervenire in originale e in formato elettronico “.pdf” non modificabile e “.word” o “.odt”, su supporto usb, cd o dvd. Il supporto contenente il formato elettronico dei documenti sopraindicati è inserito nella busta n. 2.

Art. 4

(Contributo richiedibile e durata del progetto)

1. Il contributo massimo richiedibile, nonché i requisiti di prodotto che il beneficiario garantisce per l'accesso alla misura, conformemente con quanto stabilito dall'art 4 del Decreto, sono declinati secondo le classi valoriali riportate nell'allegato B, paragrafo 4.
2. I progetti hanno, in considerazione del termine della programmazione di cui al Programma Nazionale di Sostegno del Vino 2014/2018, durata massima di 24 mesi.

Art. 5

(Valutazione dei progetti)

1. I Comitati di valutazione di cui all'art. 10 del Decreto (di seguito Comitati) procedono alla preselezione dei progetti secondo le modalità descritte ai successivi commi del presente articolo ed alla assegnazione di un punteggio secondo i criteri di priorità di cui all'allegato G. Laddove Regioni e Province autonome adottino propri inviti alla presentazione dei progetti hanno facoltà, ai sensi dell'art. 11 commi 2 e 3 del Decreto, di quantificare il peso dei singoli fattori di ponderazione dei criteri di priorità in maniera diversa da quanto riportato all'allegato G e, limitatamente ai criteri di cui alle lettere e), f), e j), art. 11 comma 1, del Decreto, di graduare gli stessi in sotto criteri articolati in multipli di 5. Qualora Regioni e Province autonome adottino il presente invito, i Comitati provinciali o regionali procedono all'assegnazione del punteggio secondo quanto stabilito all'allegato H.
2. I Comitati verificano preliminarmente che il plico sia presentato secondo le modalità di cui all'art. 2 e che contenga la documentazione di cui all'art. 3 del presente invito.
3. I Comitati accertano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti agli artt. 2, 3, 4 e 5 del Decreto. La mancanza di tali requisiti comporta l'esclusione del progetto presentato.
4. I Comitati controllano altresì che il progetto e le azioni siano conformi a quanto richiesto dagli artt. 6, comma 1, 7, commi 1 e 2, e 8, comma 1, del Decreto. La non conformità comporta l'esclusione del progetto presentato.
5. I Comitati effettuano la valutazione dei costi relativi alle spese eleggibili programmate, verificando che non superino i valori massimi riportati nell'allegato I.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

6. I Comitati, per quanto di propria competenza, verificano che non vi siano soggetti che presentino progetti per la medesima annualità e per il medesimo paese/mercato-bersaglio.
7. Al termine dell'istruttoria e applicati i criteri di priorità, i Comitati stilano la graduatoria dei progetti eleggibili. A parità di punteggio, si applica quanto disposto all'art. 11, comma 4 del Decreto.
8. I progetti sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
9. Qualora le risorse disponibili non sono sufficienti a finanziare il proponente collocato ultimo in graduatoria, l'amministrazione si riserva, previa accettazione da parte dell'interessato, a rimodulare il finanziamento concedibile.

Art. 6

(Variazioni ai progetti)

1. In caso di variazioni al progetto approvato si applica quanto stabilito dall'art. 12 del Decreto. In particolare, in caso di varianti di cui all'art. 12, comma 1, lettera b) del Decreto, il beneficiario, 30 giorni prima dello svolgimento dell'attività oggetto di variante, presenta, alle autorità competenti ed all'Agea, specifica istanza di cui all'allegato L, tramite posta certificata.
2. Le variazioni di cui al precedente comma 1 sono debitamente motivate e, comunque, non snaturano la strategia complessiva del progetto, primo fra tutti il mercato/paese di destinazione, né modificano elementi che ne hanno determinato la posizione in graduatoria. Tali variazioni sono esaminate dal competente Comitato in conformità a quanto disposto dell'art. 12 del Decreto e sono realizzate solo dopo l'avvenuta approvazione.

Art. 7

(Elenco delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti)

1. Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui all'art. 14, comma 5, del Decreto. L'elenco delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportate nell'allegato M.

Art. 8

(Materiale informativo)

1. Relativamente al materiale informativo, si applicano le disposizioni previste all'art. 15 del Decreto. In ogni caso i beneficiari caricano il materiale informativo sul portale disponibile all'indirizzo <http://mipaaf.sian.it/promoPubb>, specificando se usufruiscono o meno del contributo integrativo regionale.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

2. La conformità del materiale informativo è verificata ex-post da Agea, coerentemente con le indicazioni previste dalle linee guida di cui all'allegato I. Il materiale informativo non conforme alle linee guida sopra citate non è ammesso a contributo.

Art. 9

(Azioni ammissibili e spese eleggibili)

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7 del Decreto, le sub-azioni ammissibili a contributo, le relative spese eleggibili e le modalità di certificazione delle stesse sono indicate all'allegato I.

Art. 10

(Stipula del contratto e controlli)

1. I contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto tipo pubblicato sul sito istituzionale di Agea, sono stipulati tra quest'ultima ed i beneficiari.
2. L'elenco dei contratti stipulati è pubblicato sul sito istituzionale di Agea entro 90 giorni dalla stipula. Entro il medesimo termine, i contratti vengono trasmessi in copia alle Autorità competenti.
3. Agea comunica alle Autorità competenti qualunque modifica o appendice contrattuale, entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione fra le parti.
4. Le diverse fasi di attuazione del progetto sono sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e tecnici (in itinere ed ex post) effettuati da Agea. I risultati sono comunicati da Agea alle Autorità competenti entro e non oltre 90 giorni dal termine delle attività di controllo.

Art. 11

(Erogazione del finanziamento)

1. Le modalità di erogazione del finanziamento sono riportate nel contratto tipo di cui al precedente art. 10.

Art. 12

(Pubblicazione e informazioni)

1. Eventuali richieste di chiarimenti e/o di informazioni, pervengono al seguente indirizzo di posta elettronica: saq11@pec.politicheagricole.gov.it.
2. Il responsabile del procedimento è il **Dott. Salvatore Pruneddu**, Dirigente dell'Ufficio PQAI V - Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare.
3. Il presente invito è pubblicato alla sezione "Gare" del sito internet <http://www.politicheagricole.gov.it>



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Art. 13

(Definizione delle controversie)

1. Tutte le controversie derivanti dal presente decreto o dal successivo contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE

Francesco Saverio Abate

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del DL.gs n.82/2005*